



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'Adunanza del 15 febbraio 2017

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Pinarolo Po** sui Rendiconti degli esercizi finanziari 2013 e 2014, pervenute a questa Sezione regionale;

vista la richiesta istruttoria trasmessa con nota n. 11312 del 15 ottobre 2015;
vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore del 24 gennaio 2017;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 10/2017 del 26 gennaio 2017
con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 15 febbraio 2017;
esaminata la memoria trasmessa dal Comune in data 7 febbraio 2014;
udito il relatore, dott. Paolo Bertozzi.

Premesso in fatto

Sono state prese in esame le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2013 e 2014, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Pinarolo Po e trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si deve preliminarmente evidenziare che l'Organo di revisione, in risposta alla domanda preliminare n. 3) del questionario sul rendiconto 2014, dichiara di avere rilevato gravi irregolarità contabili, o gravi anomalie gestionali, relative a:

- *manca di documenti a supporto del costo;*
- *contabilizzazioni imputate a capitoli errati della spesa o su più capitoli;*
- *errori di competenza, pagamenti fatti in conto competenza anziché in conto residui;*
- *l'importo dell'anticipazione di cassa comunicata dal tesoriere non corrisponde a quella indicata nel conto del patrimonio fornito dall'ente.*

Ciò detto, dai controlli effettuati sulla base della documentazione disponibile sono state ravvisate le irregolarità contabili e gestionali di seguito elencate.

1. Patto di stabilità interno:

- mancato rispetto del Patto di stabilità Interno per l'esercizio 2014 con la conseguente necessità di verificare l'applicazione delle prescritte sanzioni nel 2015.

2. Gestione di cassa. Anticipazione di tesoreria:

- reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria in entrambi gli esercizi considerati con somme maturate a titolo di interessi passivi superiori a 5.000 euro;
- Importo dell'anticipazione non restituita alla fine degli esercizi superiore al 5 per cento delle entrate correnti con conseguente superamento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- omessa definizione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 di cui alla domanda 1.6.1.d) del questionario 2014, motivando che *"l'ente è in costante anticipazione di tesoreria"*.

3. Gestione di cassa. Anticipazione di liquidità ex decreto-legge n.35/2013:

- mancato riscontro alla nota istruttoria prot. n. 11312 del 15 ottobre 2015 inerente la contabilizzazione dell'anticipazione di 1.225.019,16 euro ottenuta dalla Cassa DD.PP. per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012;
- mancanza del dato relativo all'ammontare dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati a tutto il 31 dicembre 2013 rimasti da estinguere al 31 dicembre 2014 (L'Organo di revisione annota che l'ente non è stato in grado di produrre il dato);

- ricorso ad un'ulteriore anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. per 892.125 euro nel 2014 con necessità di verificare la corretta contabilizzazione.

4. Gestione dei residui:

- non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate il riaccertamento dei residui attivi e l'organo di revisione ha evidenziato rilievi in merito all'esistenza di parte dei residui attivi sia in sede di riaccertamento straordinario sia in sede di rendiconto (risposta "NO" domanda 1.10.4);
- in entrambi gli esercizi il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore alla soglia di rispetto del 40 per cento del parametro di deficitarietà n. 4).

5. Indebitamento

- mancato rispetto del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL per l'anno 2014.

6. Operazioni relative al passaggio al sistema contabile armonizzato:

- omessa trasmissione del questionario al bilancio di previsione 2015;
- omessa trasmissione della deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30 aprile 2015 in materia di riaccertamento straordinario dei residui ex d.lgs. n. 118/2011.

7. Rapporti finanziari con gli Organismi partecipati.

- Inottemperanza nel 2014 agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012 (ora dall'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011) relativamente alla nota informativa della situazione creditoria e debitoria tra l'ente e gli organismi partecipati (domanda 2.2).

Il Comune di Pinarolo Po, in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso una memoria con la quale sono stati forniti chiarimenti sui rilievi contestati.

Nessuno è intervenuto in adunanza in rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a

tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione prende atto innanzitutto delle gravi irregolarità contabili e anomalie gestionali segnalate dall'Organo di revisione con riferimento alla gestione dell'esercizio 2014 e consistenti:

- nella mancanza di documenti a supporto del costo;
- in contabilizzazioni imputate a capitoli errati della spesa o su più capitoli;
- in pagamenti fatti in conto competenza anziché in conto residui;

- nella mancata corrispondenza tra l'anticipazione di cassa comunicata dal tesoriere e quella indicata nel conto del patrimonio dell'ente.

Si tratta di indubbiamente di irregolarità che, oltre a compromettere una attendibile rappresentazione contabile della situazione finanziaria dell'ente, rischiano di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Nel richiamare il Comune al rispetto dei basilari principi della contabilità pubblica nella gestione finanziaria, si raccomanda altresì all'Organo di Revisione di fornire una più precisa descrizione delle anomalie eventualmente rilevate con riferimento a i dati dei documenti contabili, onde consentirne il riscontro da parte di questa Sezione nell'esercizio del controllo ad essa demandato.

Ciò detto, la Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità indicate nella relazione di deferimento del Magistrato Istruttore nei limiti delle seguenti considerazioni.

1. Mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il Comune di Pinarolo Po non ha rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'esercizio 2014.

Dai dati della certificazione trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e riportati nella Relazione-questionario dell'Organo di revisione risulta che, a fronte di un obiettivo programmatico di 167 migliaia di euro, il saldo finanziario dell'esercizio è stato negativo per euro -478 migliaia di euro, con uno scostamento di -645 migliaia di euro.

La Sezione, non può che accertare l'obiettiva violazione del Patto di stabilità interno, ribadendo l'importanza del rispetto dello stesso per la realizzazione degli obiettivi finanziari del comparto degli enti locali, previsti, di anno in anno, dalla legislazione di finanza pubblica.

Si rammenta al riguardo che le norme relative al Patto di stabilità interno impongono agli enti locali la necessità di prevedere adeguate modalità di programmazione della spesa pubblica finalizzate al perseguimento degli obiettivi di volta in volta previsti dal legislatore nazionale.

L'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea, cui il conseguimento degli obiettivi del Patto è funzionale, conduce a ritenere quale "comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria" il mancato rispetto dello stesso.

Si richiede pertanto che l'ente, da un lato, applichi le sanzioni e limitazioni amministrative previste, dall'altro, adotti specifici provvedimenti per ricondurre la gestione entro gli obiettivi fissati dalla legge.

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, ha confermato l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il mancato rispetto del Patto.

2. Gestione di cassa. Anticipazione di tesoreria.

Dai dati riportati nelle Relazioni-questionario sui rendiconti in esame redatte dall'Organo di revisione risulta che il Comune di Pinarolo Po nel corso del 2014 ha usufruito per 348 giorni

dell'anticipazione di tesoreria non restituita a fine esercizio per euro 364.896,74, maturando interessi passivi per euro 5.380,69.

Lo stesso Comune aveva usufruito dell'anticipazione anche nel 2013 per 273 giorni, ugualmente non restituita a fine esercizio per euro 97.454,76 e con interessi passivi per euro 3.040,33.

L'entità dell'anticipazione non restituita, superiore al 5 per cento delle entrate correnti, ha comportato in entrambi gli esercizi il superamento del parametro di deficiarietà strutturale n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013.

Si deve poi rilevare l'omessa definizione della giacenza vincolata al 1 gennaio 2015 motivata con il fatto che *"l'ente è in costante anticipazione di tesoreria"*

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, precisa che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è dovuto alla necessità di affrontare situazioni di pagamenti improcrastinabili in attesa di risorse accertate ma non ancora riscosse.

Il permanere della crisi di liquidità non ha poi consentito la completa restituzione delle somme anticipate entro la fine dell'esercizio.

Si precisa infine che, nonostante le deliberazioni di autorizzazione, l'ente non ha fatto ricorso ai fondi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, ricorda che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo del tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Si deve tuttavia rimarcare che tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire una operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Appare quindi necessario che l'amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi.

Si richiama peraltro l'ente all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 195 del TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria sulla corretta utilizzazione e contabilizzazione dei fondi vincolati per cassa.

3. Gestione di cassa. Anticipazione di liquidità ex decreto-legge n.35/2013.

Secondo quanto dichiarato nelle Relazioni-questionario trasmesse il Comune di Pinarolo Po ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa DD.PP. ex art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35/2013 per euro 1.225.019,16 nel 2013.

Questa Sezione, con la nota n. 11312 del 15 ottobre 2015, trasmessa all'Organo di revisione e per conoscenza al Comune tramite l'applicativo SI.Qu.EL ha chiesto all'ente di specificare le modalità di contabilizzazione, in entrata, dell'anticipazione ricevuta e, in uscita, dell'onere pluriennale di restituzione.

La richiesta è stata motivata dalla necessità di precisare se gli enti beneficiari della predetta anticipazione avessero proceduto alla corretta iscrizione contabile delle relative poste in modo da evitare che le risorse acquisite potessero essere destinate a finanziare nuove spese, anziché al pagamento dei debiti esigibili al 31 dicembre 2012, secondo quanto precisato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione n. 19/2014/QMIG.

L'Amministrazione comunale, che non ha mai riscontrato la richiesta istruttoria, ha precisato nella memoria depositata di non averne avuto conoscenza, dichiarando in ogni caso che la somma ricevuta è stata contabilizzata in entrata (risorsa 5.03.1305/01) e uscita (intervento 2.01.01.01/00) nell'esercizio 2013, imputando gli interessi passivi all'intervento 1.01.08.06 dell'esercizio 2014. Si dichiara inoltre che la somma anticipata è stata destinata al pagamento dei crediti maturati al 31 dicembre 2012.

L'amministrazione conferma anche il ricorso all'anticipazione nel 2014 per euro 892.125,00 interamente destinata al pagamento dei crediti liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e rimasti da estinguere al 31 dicembre 2013, specificando che tutti i dati erano a disposizione dell'Organo di revisione.

La Sezione, preso atto di quanto rappresentato, deve rilevare in primo luogo il mancato riscontro alla richiesta istruttoria sopra richiamata.

La predetta omissione, in assenza di validi motivi, costituisce una violazione dei doveri di collaborazione che incombono sull'Organo di revisione e, in ultima analisi, sullo stesso Comune nei confronti della Corte dei conti nel quadro dell'attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si deve ritenere infatti che il Comune, per il tramite dell'Organo di Revisione, debba fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, oltre alla Relazione sul Rendiconto, anche le informazioni successivamente richieste, necessarie ad effettuare in maniera esaustiva il controllo sulla gestione finanziaria.

Ciò detto, si richiama il Comune al rispetto delle regole di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità in parola fissate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra citata e, in particolare, alla costituzione di "apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti".

La stessa Sezione delle Autonomie, con la successiva deliberazione n. 33/2015/QMIG, ha ribadito le medesime regole anche per i bilanci "armonizzati" in applicazione dei nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilendo che "nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Questa Sezione si riserva di verificare la corretta costituzione del predetto fondo nei successivi controlli ad essa intestati sulla gestione finanziaria dell'ente.

4. Gestione dei residui.

La Relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2014 attesta che il riaccertamento dei residui attivi non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale (risposta "NO" domanda 1.10.4).

L'Organo di Revisione ha evidenziato inoltre "rilevi in merito all'esistenza di parte dei residui attivi sia in sede di riaccertamento straordinario sia in sede di rendiconto".

Nella memoria depositata si precisa sul punto che il riaccertamento dei residui attivi e passivi 2014 è stato approvato con determina n. 1 del 2 aprile 2014.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'amministrazione e ricorda che il riaccertamento ordinario dei residui attivi, in quanto attività diretta alla verifica delle posizioni creditorie dell'ente, richiede necessariamente la partecipazione dei responsabili delle relative entrate cui spetta il giudizio sulla persistenza titolo che a suo tempo aveva giustificato l'accertamento. Il mantenimento, così come la cancellazione totale o parziale di ciascun residuo, deve essere espressamente motivata.

Si deve inoltre rilevare l'elevato ammontare dei residui passivi di titolo I conservati nel conto del bilancio al termine degli esercizi in esame (euro 587.996,46 nel 2013 ed euro 528.606,54 nel 2014), in entrambi i casi superiori al 40 per cento delle entrate correnti con superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

L'amministrazione comunale, confermando il rilievo, ricorda che l'ente ha monitorato costantemente la situazione dei residui apportando, negli esercizi successivi, il mantenimento o l'eliminazione dei medesimi e ha messo in atto dall'esercizio 2013 e successivi ogni sforzo teso a sanare situazioni critiche per scongiurare pericoli di squilibri finanziari.

La Sezione non può esimersi dal rilevare sul punto che il superamento del valore soglia (40%) indica che l'ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti anche da impegni assunti negli esercizi precedenti.

Si ricorda al riguardo che la persistenza, in più esercizi finanziari, di una cospicua mole di residui passivi, impone al comune di svolgere un'attività di monitoraggio costante, al fine di evitare che si consolidi la prassi di "accumulare" debiti liquidi ed esigibili, a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza con inevitabili riflessi negativi sulla disponibilità di cassa.

5. Indebitamento.

Il Comune di Pinarolo Po ha superato, nel 2014, il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL per essere l'importo annuale degli interessi corrisposti a fronte dei finanziamenti concessi superiore al limite dell'8 per cento delle entrate correnti dell'esercizio.

L'amministrazione comunale, nella memoria depositata, precisa sul punto che il mancato rispetto del parametro è dovuto ai mutui già in corso e all'abbassamento della soglia all'8 per cento per effetto delle modifiche legislative intervenute successivamente al 2010, dichiarando altresì che non sono stati contratti nuovi mutui e che le quote di rimborso quelli in essere vanno gradualmente a diminuire.

La Sezione rammenta la necessità di proseguire il monitoraggio del costo del debito, non soltanto ai fini della legittimità dell'assunzione di eventuali nuovi mutui, ma anche per le conseguenti valutazioni sull'equilibrio strutturale nel tempo della parte corrente del bilancio.

6. Operazioni relative al passaggio al sistema contabile armonizzato.

Si deve rilevare l'omessa trasmissione da parte del Comune della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui (il cui invio era richiesto congiuntamente alla Relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2014), nonché del Questionario sul bilancio di previsione del 2015 attestante le operazioni relative al passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato.

L'amministrazione comunale, oltre al provvedere al tardivo invio della deliberazione di riaccertamento straordinario, conferma la mancata predisposizione del Questionario sul

bilancio di previsione 2015 da parte dell'Organo di revisione cui l'adempimento era stato a suo tempo sollecitato.

La Sezione, nel ribadire quanto sopra affermato circa gli obblighi di comunicazione ed allegazione da parte dell'ente ed auspicando una leale collaborazione tra organi amministrativi e di controllo nell'adempimento degli stessi, acquisisce la documentazione trasmessa, riservandosi di procedere alla verifica della regolarità delle operazioni di passaggio al nuovo sistema contabile.

7. Rapporti finanziari con gli Organismi partecipati.

Si rileva da ultimo l'inottemperanza nel 2014 agli adempimenti già previsti dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012 relativamente alla nota informativa sulla situazione creditoria e debitoria tra l'ente e gli organismi partecipati, confermata anche dall'amministrazione comunale nella memoria depositata.

La disposizione citata, ora riportata nell'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011, prevede infatti che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, specificando che *"la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

La nota richiesta, nell'evidenziare i rapporti creditorî tra l'ente e gli organismi partecipati, assume una importanza fondamentale al fine di ricostruire la reale situazione finanziaria del Comune anche agli effetti dei controlli sull'effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Si richiede pertanto al Comune di provvedere alla pronta trasmissione della nota stessa munita dell'asseverazione dei rispettivi organi di revisione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Pinarolo Po, quale emersa dalla documentazione esaminata, rivela profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell'ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA



la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

INVITA

il comune ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate, dandone comunicazione a questa Sezione.

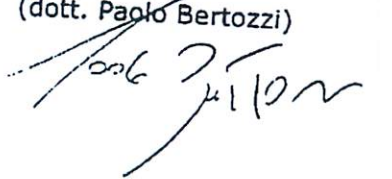
DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SI.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente; che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 15 febbraio 2017.

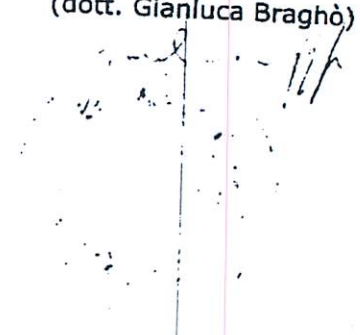
Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)



Il Presidente f.f.

(dott. Gianluca Braghò)



Depositata in Segreteria

30 MAR 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

